

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dott. Lecca Gian Marco

ASL8

PG/2016/ 0003962 del 14/01/2016 ore 12,05

Mittente: Gestione del Personale - Collabora

Destinatari: LECCA GIAN MARCO

Classifica: 1.5.2 Fascicolo: 5 del 2016



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In data 13/01/2016, nella sede amministrativa e legale dell'Azienda ASL di Cagliari, in Via Pier della Francesca n. 1 Selargius (CA), con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, redatto in duplice copia, stipulato

tra

l'Azienda ASL di Cagliari, sedente in Selargius (CA), via Piero della Francesca n. 1, rappresentata dal Direttore amministrativo, dott.sa Antonella Carreras, su delega del Commissario straordinario e legale rappresentante della ASL, dott.ssa Savina Ortu (nota n. 21243 del 20.02.2015)

e

il Dott. Lecca Gian Marco, nato a Lanusei (NU) il 18.09.1989, di seguito denominato *collaboratore*

PREMESSO

- che con deliberazione n. 1352 del 18.11.2015 è stata approvata la graduatoria di merito ed autorizzato il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata 12 mesi, per la figura di Laureato in Scienze Motorie, nell'ambito del progetto aziendale denominato *"Il movimento è vita: interventi per l'incremento dell'attività fisica nella popolazione prediabetica, sovrappeso e obesa"* predisposto dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
- che la ASL Cagliari ha proceduto alla chiamata per scorrimento di graduatoria del dott. Lecca Gian Marco;
- che il *collaboratore* si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria attività e, in particolare, a svolgere in favore dell'Azienda le prestazioni professionali afferenti al predetto Progetto;
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi, senza vincolo di subordinazione, disciplinato ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I.
- che le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;
- che il presente contratto non può essere rinnovato e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1

Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I.

Art. 2

Oggetto dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto e le mansioni ad esso afferenti, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di Laureato in Scienze Motorie, nell'ambito del progetto aziendale sopra indicato.

Le specifiche attività oggetto dell'incarico consistono nella partecipazione all'attività della equipe di medicina dello sport, nella somministrazione di programmi di attività fisica ed esecuzione di test e verifiche nei confronti di soggetti a rischio diabete individuati e reclutati dai servizi di Diabetologia della ASL e nei Centri Obesità.

Art. 3

Obiettivi

Il progetto in esame ha l'obiettivo della promozione dell'attività fisica, della modificazione dello stile di vita ed il miglioramento della fitness metabolica e della composizione corporea, attraverso la presa in carico dei soggetti a rischio di sviluppo del Diabete mellito tipo 2 sia individuati attraverso le attività del progetto "Prevenzione del Diabete" che già noti alle diabetologie e centri obesità.

Art. 4

Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni dovute dal *collaboratore* sono rese nel rispetto dei tempi e delle modalità all'uopo specificate dalla *Azienda*.

Il *collaboratore*, pur stabilendo autonomamente le modalità di espletamento delle singole attività dovute, è tenuto ad intrattenere rapporti con l'*Azienda*, ovvero con i referenti da questa indicati, garantendo orari di lavoro funzionali alla realizzazione delle attività da eseguire, qualora queste comportino la collaborazione dei dipendenti.

All'uopo il *collaboratore* è tenuto a rapportarsi con il Responsabile del Servizio di riferimento, in modo da garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi afferenti al Progetto.

Il *collaboratore*, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni dallo stesso rese, è libero di prestare la propria attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non si ponga in concorrenza con l'attività posta in essere dalla *Azienda*. Nel caso in esame il *collaboratore* esegue dette attività nel pieno rispetto del dovere di riservatezza.

Le prestazioni professionali saranno svolte nell'ambito dell'attività clinica dell'equipe di Medicina dello sport della ASL Cagliari e del Distretto di Isili - Senorbì, nonché presso palestre o strutture sportive comunali o sedi di federazioni sportive in convenzione con la ASL.

Art. 5

Durata dell'incarico

Il presente incarico è conferito per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 18/01/2016 al 17/01/2017.

Nel corso del periodo di vigenza del rapporto, il *collaboratore* ha facoltà di chiedere la sospensione temporanea delle prestazioni dovute, per un periodo non retribuito non superiore a 30 giorni, anche consecutivi, previa comunicazione all'*Azienda* e compatibilmente alle esigenze di questa.

Il *collaboratore* ha altresì facoltà di interrompere la collaborazione per un periodo di 30 giorni in presenza di gravi e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi necessità familiari) e per tutto il periodo di astensione obbligatoria in caso di maternità/paternità, previa comunicazione all'*Azienda*.


Pagina 2/4

Il *collaboratore*, al fine di consentire all'Azienda l'adozione di soluzioni alternative, è tenuto a comunicare tempestivamente gli impedimenti che si frappongono all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Il presente contratto non può essere oggetto di rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 6

Sede di lavoro

La sede di lavoro è stabilita presso ASL Cagliari – Servizio di Igiene e sanità Pubblica, Distretto di Isili - Senorbì, nonché presso palestre o strutture sportive comunali o sedi di federazioni sportive in convenzione con la ASL.

Art. 7

Organizzazione

L'*Azienda* mette a disposizione del *collaboratore* i luoghi di lavoro, gli strumenti e l'organizzazione necessari per l'espletamento dell'incarico. Il *collaboratore*, di contro, è tenuto a coordinare la propria attività lavorativa con gli Uffici e/o Servizi aziendali preposti.

Art. 8

Compenso

Compenso lordo complessivo annuo è pari a € 4.314,03 (calcolato sul costo aziendale complessivo di € 5.616,00) suscettibile di variazione in aumento in relazione alla dichiarazione individuale del collaboratore ai fini INPS, INAIL e/o di variazioni di aliquota in aumento o in diminuzione per disposizione di legge.

Il compenso professionale in favore del collaboratore è stabilito e giustificato in relazione all'impegno lavorativo prestato, previa attestazione, da parte del responsabile del progetto, del regolare svolgimento delle attività per il periodo di riferimento.

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti dal professionista nell'ambito delle prestazioni ed attività in oggetto.

Il collaboratore presenterà periodiche relazioni circa lo svolgimento dell'incarico, sottoscritte dal dirigente responsabile.

Il compenso spettante è corrisposto, a mezzo accredito sul conto corrente postale/bancario previa verifica dell'attestazione a firma del dirigente responsabile, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il presente compenso è comprensivo di ogni onere e spesa e nessun ulteriore rimborso sarà dovuto.

Art. 9

Recesso

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno quindici giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il *collaboratore* delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il *collaboratore* ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il *collaboratore* può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di quindici giorni.

Pagina 3/4

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dott. Lecca Gian Marco

In caso di recesso del *collaboratore* senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del *collaboratore* per giusta causa.

Art. 10

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il *collaboratore*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ed a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto all'osservanza degli obblighi di condotta in parola, per quanto compatibili, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (GU n.129 del 4-6-2013).

Il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, allegato al presente contratto, è consultabile sul sito: <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16:62/vig>

La sottoscrizione del presente contratto vale anche quale ricevuta e sottoscrizione del sopracitato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” da parte del Dott. Gian Marco Lecca, il quale dichiara di averne preso piena e diretta conoscenza.

Art. 11

Spese di convenzione

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del *collaboratore*.

Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 131/86, è soggetto a registrazione in caso di uso.

Art. 12

Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 13


Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano al presente contratto le norme dettate in materia dal codice civile nonché dalle disposizioni fiscali vigenti.

L.C.S.

Il Direttore amministrativo
dott.ssa Antonella Carreras




Il collaboratore
Dott. Gian Marco Lecca